Da: Soffritti Renato

Inviato: venerdì 8 dicembre 2006 4.44 A: Quotidiani Locali, Comitati e Associazioni

Oggetto: Speriamo bene: "fine del Cip 6 e degli inceneritori"

Priorità: Alta

Vi trasmetto in allegato il testo dell'emendamento che dovrebbe finalmente bloccare i certificati verdi a favore degli inceneritori. Un accordo col Governo e la scrittura del testo definitivo, con l'avvallo del Ministro dell'ambiente, fa ben sperare. Non servirà per noi che abbiamo già subito il raddoppio, ma sarà utile per non incrementare altri danni al territorio e altrove. Sicuramente servirà a evirare un altro raddoppio, visto che qualcuno secondo indiscrezioni, ha già sentito parlare di 800.000 Tonnellate a Parona.



Senato della Repubblica

- **⊞Documento completo (343K)**
 - **Frontespizio**
 - - ESeguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1014 Legge comunitaria 2006 e del Documento LXXXVII, n. 1
 - ESAME DEGLI
 ARTICOLI
 - PRESIDENTE
 - PASTORE (FI)
 - PRESIDENTE
 - Esenato, composizione
 - PRESIDENTE
 - ⊞Sul grave attentato
 verificatosi a Beirut e sul
 sequestro di due cooperanti
 italiani a Gaza
 - PRESIDENTE
 - BUTTIGLIONE (UDC)
 - SELVA (AN)
 - RUSSO SPENA (RC-SE)
 - PIANETTA (FI)
 - CASTELLI (LNP)
 - ROTONDI (DC-PRI-IND-MPA)
 - FINOCCHIARO (Ulivo)
 - RIPAMONTI (IU-Verdi-Com)
 - PRESIDENTE
 - ERipresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1014 Legge comunitaria 2006 e del Documento LXXXVII. n. 1
 - PRESIDENTE
 - ⊞Richiamo al Regolamento
 - STORACE (AN)
 - PRESIDENTE
 - D'ONOFRIO (UDC)
 - VILLONE (Ulivo)
 - SCARPA BONAZZA

Versione per la stampa
Mostra rif. normativi

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XV LEGISLATURA -----

78ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2006 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ANGIUS, indi del vice presidente CALDEROLI e del presidente MARINI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.



ARTICOLI 13, 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 13, 14 E 15 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 13.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*«b-*bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».

Art. 14.

Approvato

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

- 1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:
- «Art. 3. (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
- 2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
- 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.
 - 5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.
- 2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i sequenti:

- «Art. 3-bis. (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
- 3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
- 4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
- Art. 3-ter. (Disposizioni finali). 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
- 2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.
- 3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
- 4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

Art. 15.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
- «3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».

EMENDAMENTO

15.1

SILVESTRI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del comma.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.2

<u>SILVESTRI</u>, <u>DE PETRIS</u>, <u>PECORARO SCANIO</u>, <u>PALERMI</u>, <u>DONATI</u>, <u>PELLEGATTA</u>, <u>BULGARELLI</u>, COSSUTTA, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, TIBALDI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 15.0.3 e 15.0.4 (testo 3) nell'odg G15.100

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»)

- 1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono soppressi.
- 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva 2001/77/CE, assicurandone l'esclusiva destinazione alle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 della medesima direttiva 2001/77/CE».

15.0.3

SODANO, ALLOCCA, TURIGLIATTO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 15.0.2 e 15.0.4 (testo 3) nell'odg G15.100

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della medesima direttiva».

15.0.4 (testo 3)

SODANO, FERRANTE, DE PETRIS, PIGLIONICA, RONCHI, BELLINI, MOLINARI, BRUNO, CONFALONIERI, BARBATO, ROSSI PAOLO, BANTI, DONATI, RUBINATO, BOSONE, MONGIELLO, IOVENE, BRUTTI PAOLO, ROSSA, BARBIERI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 15.0.2 e 15.0.3 nell'odg G15.100 Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili secondo la corretta definizione della direttiva europea 2001/77/CE)

Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili,

così come definite dall'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/77/CE. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi per gli impianti già realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della previgente disciplina».

ORDINE DEL GIORNO

G15.100 (già emm. 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4, TESTO 3) (TESTO 2)

SODANO, DE PETRIS, FERRANTE, RUBINATO

Non posto in votazione (*)

II Senato,

considerato che:

- la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili, nonché una misura necessaria per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- ai fini di una corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) occorre sopprimere la concessione dei certificati verdi all'energia ricavata dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE di cui sopra;
- nell'allegato alla direttiva 2001/77/CE era stata inserita una nota che consentiva all'Italia di considerare anche la quota non biodegradabile dei rifiuti, al fine di raggiungere l'obiettivo nazionale di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (25 per cento nel 2010);
- il decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede al suo articolo 17, 1° comma che siano ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti;
- tale previsione si pone in contrasto con l'impostazione complessiva comunitaria ed in particolare con la stessa direttiva 2001/77/CE che il decreto legislativo n. 387 del 2003 dovrebbe attuare, dato che essa all'articolo 2, comma 2, definisce la biomassa come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- l'Italia non può utilizzare i rifiuti non biodegradabili tra le fonti energetiche rinnovabili, né tantomeno può incentivarne l'utilizzo perché questo ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative comunitarie in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impegni presi con la ratifica del protocollo di Kyoto;
- la stessa direttiva 2001/77/CE al considerando n. 8, prevede che nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati,

impegna il Governo:

- a recepire fedelmente la direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in particolare il suo articolo 2;
- a concedere i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 387 del 2003 esclusivamente alla produzione di elettricità attraverso fonti energetiche rinnovabili, soltanto per la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani;
- a segnare una netta differenza con la cattiva gestione politica precedente, che non ha tenuto conto dei costi economici ed ambientali inerenti all'utilizzo dei rifiuti non biodegradabili come energie rinnovabili.

^(*) Accolto dal Governo con la soppressione, in fine, del seguente capoverso: «- a verificare le



Abolizione finanziamenti inceneritori e fonti assimilate (raffinerie, centrali a carbone, etc.)

	View	Current Sig	gnatures	-	Sign	the	Petition
--	------	-------------	----------	---	------	-----	----------

To: Commissione Europea - Governo Italiano

Con la seguente petizione i cittadini residenti sul territorio della Repubblica Italiana di cittadinanza italiana, UE od ExtraUE:

ricordano:

-che la Commissione Europea durante la presidenza di Romano Prodi nel 2003 con il Commissario Commissario UE per i Trasporti e l'Energia, Loyola De Palacio, in risposta ad una interrogazione dell' europarlamentare Monica Frassoni, in data 20.11.2003 (risposta E-2935/03IT) ha ribadito il fermo no dell'UE all'estensione del regime di sovvenzioni europee per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, previsto dalla Direttiva 2001/77, all'incenerimento delle parti non biodegradabili dei rifiuti. Queste le affermazioni testuali del suo Commissario all'energia nel 2003: "La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile".

- -la stessa direttiva 2001/77/CE al considerando n. 8, prevede che nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati,
- -Considerato che i cittadini italiani tramite la voce A3 delle loro bollette ENEL sotto la voce "fonti energie rinnovabili e assimilate" finaziano raffinerie, inceneritori di rifiuti non biodegradabili (RSU,industriali etc.) impianti in cogenerazione da fonti fossili

(carbone, scarti di lavorazione della gomma etc.); in pratica come afferma la normativa " quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati".

-I sottoscritti cittadini residente nella Repubblica Italiana si rifiutano di continuare a pagare incentivi per centrali altamente inquinanti, non rinnovabili, insalubri e cancerogene come inceneritori di RSU e rifiuti industriali, raffinerie, centrali a fonti fossili, etc.

In rispetto delle normative europee sulle energie rinnovabili chiedono

- -alla Commissione Europea di intervenire nuovamente presso il Governo italiano
- -al Governo italiano di :
- -Rispettare l'ordine del giorno G15.100 dei Senatori SODANO, DE PETRIS, FERRANTE, RUBINATO che recepisce quanto sopra e quindi a:
- -a recepire fedelmente la direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in particolare il suo articolo 2;
- a concedere i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 387 del 2003 esclusivamente alla produzione di elettricità attraverso fonti energetiche rinnovabili, soltanto per la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani;
- -la consegente abolizione immediata dei finanziamenti cip6-certificati verdi alle fonti che non sono rinnovabili ed alle "fonti assimilate" in quanto inceneritori di rifiuti solidi urbani, industrali e rifiuti nonbiodegradabili e centrali a fonti fossili (carbone, raffinerie, scarti industriali) non sono fonti nè rinnovabili oltre ad essere altamente inquinanti per l'ambiente e dannose per la salute umana
- -Tassare l'incenerimento di rifiuti solidi urbani, industriali e le combustioni da fonti fossili.
- -Al tempo stesso si chiede di finanziare esclusivamente fonti realmente rinnovabili come

energia solare
fotovoltaica
idroelettrico di piccole dimensioni
eolico
piccole centrali a biomasse da coltivazioni/produzioni agricole locali
piccole centrali a biomasse da scarti agricoli-vegetali locali
geotermica
-al fine di incentivare una corretta gestione dei rifiuti finanziare e concedere incentivi fiscali per
a) politiche di raccolta differenziata spinta con tariffa puntuale che puntino ad oltre il 70\% di raccolta differenziata(es. porta a porta su 5/6 frazioni con tariffa puntuale),
b) politiche di riduzione alla fonte dei rifiuti,
c)politiche di incentivi fiscali per chi elimina il doppio-triplo imballaggio,
d)vendita di prodotti alla spina (latte fresco, bibite, detersivi etc).
Sincerely,
The Undersigned
Click Here to Sign Petition
View Current Signatures

The <u>Abolizione finanziamenti inceneritori e fonti assimilate (raffinerie, centrali a carbone, etc.)</u>
Petition to Commissione Europea - Governo Italiano was **created by and written by Matteo Incerti**



Consumi Ecomafie

Ecosviluppo Energia

Efficionza

Folico

Idrogeno

Politiche

Solare

Iniziative

Inquinamento Leggi

Muoversi

Natura

Rifiuti

Scienza

Speciale

Vivere meglio

Info e-mail

redazione tel. 06.86203691 fax. 06.86202670

pubblicità e abbonamenti tel. 06.45430942 fax. 06.45430943









archivio invia

versione stampabile

FINANZIARIA | Carbone, metano e scarti degli incenitori

Mai più rifiuti fra le rinnovabili



Accordo nel governo per cancellare il contributo alle fonti assimilate alle alternative. Sodano: «Eliminato regalo a petrolieri» / LEGAMBIENTE: «Finisce una vergogna»

Tassa sull'acqua per solidarietà
Fondo per uranio impoverito

«La cabina di regia della finanziaria al Senato ha trovato un accordo nella seduta notturna per superare l'assurdo contributo che dal '92 viene erogato ai produttori di energia da fonti "assimilate" a quelle alternative». Lo rende noto il presidente della commissione Ambiente Tommaso Sodano (Prc), che ha firmato l'emendamento insieme ai senatori Tecce, Confalonieri e Albonetti.

«Per fonti "assimilate" - spiega Sodano - si intendono anche carbone, metano e rifiuti petroliferi, nonché l'energia ricavata bruciando i rifiuti negli inceneritori, cioé per lo più plastica, notoriamente un derivato del petrolio e si tratta dunque di un ingente regalo a petrolieri e altri che i cittadini pagano in misura di 60 euro pro capite l'anno nella bolletta della luce elettrica. Sono costati finora ai cittadini 30 miliardi di euro, una cifra enorme che poteva essere impiegata nella ricerca e le applicazioni delle energie da fonti rinnovabili». L'emendamento redatto da Sodano sarà ora riscritto dallo stesso senatore, con Loredana De Petris dei Verdi e il ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, che ha partecipato alla cabina di regia ieri notte.

6 dicembre 2006

Acquista online

Rassegna stampa

Forum

Newsletter

Ecolink

Qualenergia

Rifiuti Oggi

VI SEGNALIAMO

Summit di economia ecologica

A Nuova Delhi dal 15 al 18 dicembre la nona edizione della Conferenza Internazionale di Economia Ecologica con la partecipazione di Amartya Sen e Vandana Shiva LINK: <u>Isee2006</u>

Rifiuti oggi

Un dossier sui ritardi del sistema italiano di smaltimento nel terzo numero della rivista dedicata alle buone pratiche e la gestione dei rifiuti Acquista online

Natale ecosolidale

Regali e comportamenti virtuosi per festeggiare a "impatto zero". La proposta di Legambiente per i consuamtori etici